



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 17/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di aprile 1998 i ricorrenti stipulavano con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo ipotecario assistito da polizza assicurativo per rischio incendio; avendo provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento, intervenuta nel mese di giugno 2009, i ricorrenti – assistiti da un legale di fiducia – inviavano reclamo al fine di ottenere la restituzione della quota non maturata del premio assicurativo integralmente versato al momento della stipula del mutuo.

Successivamente gli stessi adivano questo Arbitro – sempre per il tramite del legale di fiducia – per reiterare le proprie deduzioni e richieste, contestando specificamente l'esiguità della somma di euro 26,60 riconosciuta da parte dell'intermediario in seguito al ricorso considerato che il 27 giugno 2008, i ricorrenti avessero ottenuto di variare il tasso da variabile a fisso, allungando nel contempo di ventiquattro mesi la durata dell'ammortamento, previo pagamento di un "conguaglio del premio polizza incendi e rischi" di euro 20,37.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per carenza di legittimazione, atteso il fatto che l'oggetto della domanda fosse relativo alla adeguatezza dei criteri di calcolo posti a fondamento del rimborso di quota parte del premio direttamente da parte della impresa di assicurazioni.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Rilevavano, altresì, la natura consulenziale della decisione richiesta nel ricorso.

Ciò rilevato in premessa, parte resistente precisava che i ricorrenti avessero aderito ad una polizza collettiva “ramo danni” stipulata a copertura del rischio di incendio e scoppio dell’immobile offerto in garanzia ipotecaria a fronte del contratto di mutuo stipulato per l’importo di euro 61.974,82 rimborsabile in quindici anni mediante rate semestrali regolate a tasso variabile.

Confermava che in data 27 giugno 2008 i ricorrenti ottenevano l’allungamento di ventiquattro mesi della durata del mutuo e la rinegoziazione in senso più favorevole delle condizioni applicate (mediante la modifica del tasso da variabile a fisso). In tale occasione, veniva altresì prolungata la durata della polizza assicurativa, chiedendo ai ricorrenti il versamento di un conguaglio pari a euro 20,37.

Conseguentemente all’estinzione anticipata, i ricorrenti avanzavano richiesta di rimborso, rispetto alla quale l’intermediario aveva manifestato la disponibilità a retrocedere quanto stabilito dalla compagnia assicuratrice.

Pertanto chiedeva di dichiarare il ricorso irricevibile per carenza di legittimazione passiva o, in subordine, di rigettarlo in quanto infondato.

DIRITTO

La domanda proposta dai ricorrenti è relativa all’accertamento del loro diritto ad ottenere dall’intermediario la restituzione della quota non maturata del premio versato integralmente in occasione della stipula di un mutuo ipotecario, aderendo ad una polizza collettiva per la copertura del rischio di incendio dell’immobile sul quale era stata accesa ipoteca, successivamente integrato in conseguenza della rinegoziazione del contratto di finanziamento e di allungamento dell’ammortamento.

In relazione a ciò, l’intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che la questione sia relativa alla censurabilità dei metodi di calcolo effettuati direttamente dall’impresa di assicurazione.

L’eccezione è infondata e deve essere, quindi, respinta.

Invero la domanda proposta, pur presupponendo una verifica circa l’adeguatezza di siffatti criteri di calcolo, è relativa all’accertamento del diritto ad ottenere il rimborso di quota parte del premio assicurativo direttamente dall’intermediario finanziatore.

In relazione a simili fattispecie il Collegio di coordinamento di questo Arbitro si è già pronunciando, rilevando sussistente detta legittimazione passiva in capo agli intermediario in ragione della sussistenza di un collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa a copertura del rischio danni, peraltro già riconosciuto dalla giurisprudenza dei tre Collegi territoriali; in particolare, si precisa che “L’esistenza del collegamento negoziale fra contratto di mutuo e polizza assicurativa non può, dunque, essere revocata in dubbio laddove la copertura contro il rischio di incendio e/o danneggiamento dell’immobile gravato da ipoteca sia stipulata dallo stesso intermediario titolare del diritto di garanzia nell’interesse del soggetto mutuatario, ricadendosi così nell’ipotesi dell’assicurazione per conto altrui, oppure qualora – come si riscontra nella fattispecie sottoposta all’esame di questo Collegio – il contratto di finanziamento preveda l’obbligo del cliente di assicurare l’immobile fino a concorrenza del valore reale, con vincolo a favore della banca mutuante (cfr. art. 4 delle “Norme generali del contratto di mutuo ipotecario” prodotte da entrambe le parti). Ne deriva che, verificatasi l’estinzione anticipata del mutuo, viene meno l’interesse all’esistenza della polizza da parte della banca. Non si può dire, però, che sia cessato il rischio di incendio e che quindi sia venuto meno l’interesse all’assicurazione” (cfr dec. n. 896/2014).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tuttavia, pur ritenendo sussistente la legittimazione dell'odierno convenuto, la domanda non può trovare accoglimento; sempre nella rassegnata decisione, infatti, si precisa che – difettando un interesse proprio del finanziatore al risarcimento del danno, poiché esso permane esclusivamente in capo al proprietario dell'immobile offerto in garanzia (e ciò anche nell'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, nella quale sia l'intermediario a contrarre la polizza assicurativa) – la copertura assicurativa non venga meno automaticamente al momento dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento; ipotesi tipicamente ricorrente nel caso in cui, al contrario, la polizza sia stipulata per assicurarsi dal rischio di mancata restituzione integrale della somma finanziata.

Pertanto, in presenza di polizze per il rischio danni, l'unica condizione al ricorrere della quale potrebbe riconoscersi il diritto ad ottenere la restituzione della quota non maturata del premio integralmente versato sarebbe quella dell'esercizio della facoltà di recesso dal contratto di assicurazione.

Nel caso di specie, non risulta documentalmente che i ricorrenti abbiano esercitato detta facoltà; ciò nonostante, la sussistenza di tale recesso potrebbe ritenersi presunta in ragione della quantificazione della quota parte del premio di cui i ricorrenti chiedevano il rimborso effettuata dalla stessa compagnia di assicurazioni (circostanza, questa, pacificamente assunta anche dall'intermediario).

Pertanto, potendosi ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto recesso dal contratto di assicurazioni, deve di conseguenza fondata la domanda dei ricorrenti, correttamente spiegata nei confronti dell'odierno convenuto in ragione della sussistenza del richiamato collegamento negoziale.

Ciò nonostante, il Collegio deve pure rilevare che, dall'esame della documentazione offerta in comunicazione dalle parti, non emerge alcun elemento in virtù del quale poter ricostruire l'esatto ammontare dell'importo del premio complessivamente corrisposto dai ricorrenti, avendo contezza esclusivamente del relativo conguaglio in occasione della intervenuta rinegoziazione del mutuo; pertanto, ogni valutazione circa l'eventuale censurabilità dei criteri di calcolo adottati dalla compagnia di assicurazioni e circa l'adeguatezza del rimborso offerto sfugge alla cognizione del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI